

STATUTO

IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCORDIA CT VIA TRABIA 50

Numero REA: CT - 420350

Codice fiscale: 05668030876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" AL N. 5310 DI REP. E
AL N. 3737 DI RACC. DEL 14.6.2019**

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - Costituzione

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata "**IL TULIPANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Art.2 - Sede

La Società ha **sede in Scordia (CT)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. del cod. civ.. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Scordia; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Art.3 - Durata

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31/12/2060), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art.4 - Scopi ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini favorendo, in particolare, l'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per tutti.

Valendosi di proprie risorse e dell'opera dei soci, la società realizza tali finalità anche in favore di terzi non soci, siano essi persone giuridiche, organismi di diritto pubblico o privato, o persone fisiche, attraverso l'attività di progettazione, gestione, erogazione e controllo.

La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4) finalizzate alla prestazione di servizi socio-assistenziali ed educativi nonché dei lavoratori disabili previsti dall'art.1 comma 1 legge numero 68/1999 e delle persone svantaggiate di cui al regolamento CE 2204/2002.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 142/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Riguardo i rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si propone il raggiungimento dello scopo sopra palesato mediante lo svolgimento delle attività appresso elencate. In particolare ai fini dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/1991 la società:

A) può svolgere direttamente e/o in appalto e/o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

- istituzione e/o gestione di asili nido e scuole materne, nonché pensioni, case-albergo, centri diurni per anziani e soggetti con problemi psico-sociali e relazionali, case protette, case famiglia, Dayhospital, eccetera; con o senza i servizi ausiliari di collegamento;

- assistenza dei degenti provenienti da ex ospedali psichiatrici, ovvero soggetti con problemi psico-sociali e relazionali a causa di disturbi psichiatrici o di disadattamento, nonché servizi previsti ai sensi delle leggi n.180/1978 e n.833/1978 e di ogni altra normativa di settore e successive modifiche ed integrazioni;

- assistenza agli anziani, gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno e di abbandono, assicurando il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza oppure al loro domicilio, nei centri diurni, culturali e ricreativi, soggiorni climatici, case di riposo, case albergo e tutte le altre istituzioni e servizi previsti dalla L.R.S. n.87 del 6 maggio 1981 e altre normative di settore anche successive;

- accompagnamento dei non vedenti nei presidi pubblici e privati;

- creazione e/o gestione di centri di accoglienza per giovani che hanno problemi di comportamento e/o portatori di handicap di qualsiasi genere e tipo, a domicilio, negli ospedali, luoghi di villeggiatura, istituti scolastici, centri e istituzioni pubbliche e private, previsti dalla L.R.S. n.681 del 18 aprile 1981 e altre normative di settore anche successive e tutti gli altri servizi previsti dalla citata legge 68/1981 e altre normative anche emanande;

- assistenza medica, a mezzo di convenzioni con professionisti, nonché infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai minori, agli ammalati a domicilio o presso ospedali, enti pubblici e/o privati;

- informazione e studio sul fenomeno delle tossicodipendenze, gestione e istituzione di centri di riabilitazione, assistenza presso comunità terapeutiche; prevenzione della tossicomania, riabilitazione ed assistenza dei tossicodipendenti ai sensi delle leggi vigenti ed emanande;

- istituzione e/o gestione di servizio trasporto anziani ed alunni ammalati o comunque disagiati con mezzi speciali;

B) realizzare e gestire strutture ricettive di qualunque tipologia, capaci di ospitare anche anziani e disabili; in particolare, nel caso di strutture agrituristiche realizzare e gestire ricoveri attrezzati per animali, finalizzati al recupero di soggetti disabili attraverso la pratica di pet-therapy, ippo-therapy, ecc;

C) la gestione e l'organizzazione di servizi da articolare per favorire l'integrazione scolastica di minori portatori di handicap,

la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico, per favorire la socializzazione degli individui portatori di handicap o di soggetti socialmente disadattati, per realizzare attività di sostegno didattico in orario post-scolastico;

D) prestare assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria, ecc;

E) prestare attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione con l'istituzione e la gestione di consultori familiari;

F) intervenire a favore di famiglie bisognose, per realizzare forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;

G) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, tutte le attività sopra elencate.

Al fine di concretizzare il sopra menzionato oggetto sociale, la cooperativa potrà:

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;

- acquisire, locare, chiedere in uso a qualsiasi titolo immobili o suoli di proprietà pubblica e privata necessari al perseguimento dei fini statutari;

- predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto di specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale anche i sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari ai sensi della vigente normativa. In relazione alle attività dell'oggetto sociale, si precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza con la libera professione sarà di volta in volta nominato un professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale assumerà ai sensi di legge la piena e personale responsabilità del lavoro effettuato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART. 5 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata con delibera

dell'assemblea dei soci.

TITOLO II: SOCI

Art.5 - Numero e Requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una

dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art.7 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- almeno la terza parte dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione;
- la restante parte, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art.9 - Perdita delle qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A.R. oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia

ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art.10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A.R. oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art.31 del presente statuto.

Art.11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.2528 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art.12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art.12 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del

socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata mediante lettera raccomandata A.R. oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 100,00 (euro cento e zero centesimi);
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento. I Soci potranno effettuare finanziamenti a favore della Società, sia fruttiferi che infruttiferi, il tutto alle condizioni e nel rispetto delle normative vigenti in materia e con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui alle vigenti leggi.

Art.14 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art.15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art.16 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545-sexies c.c..

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nei limiti delle vigenti leggi.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.17 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'organo di controllo, se nominato, o nei casi in cui la legge lo prevede.

ASSEMBLEA

Art.18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione ivi compresa la posta elettronica ordinaria nel caso di risposta da parte del soggetto ricevente o la raccomandata a mano, ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicato ai soci con le modalità sopra indicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art.19 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- approvare il bilancio;
- nominare gli amministratori, l'organo di controllo e/o i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e

dei sindaci;

- deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92 e successive integrazioni e modificazioni;

- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.20 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92 e successive integrazioni e modificazioni.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Art.22 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i

soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, salve eventuali diverse maggioranze imposte dalle vigenti leggi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.23 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art.24 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art.25 - Convocazione - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'eventuale organo controllo.

La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art.26 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art.2 legge 59/92;
- predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art.28;
- assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;
- nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art.27 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'eventuale organo di controllo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dall'eventuale organo di controllo con le modalità dell'art. 2386 c.c..

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art.28 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.29 - Organo di controllo

La società può nominare un revisore o l'organo di controllo ai sensi del primo comma dell'art.2477 c.c..

Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dal comma 3 del citato articolo.

In caso di nomina di applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni.

L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.30 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art.31 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione

dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art.32 - Trattamento economico dei soci

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 17.

Art.33 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92 e successive modifiche ed integrazioni, o anche diversamente, con deliberazione assembleare, purché conforme alla normativa di volta in volta vigente.

Art.34 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del

vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Art.35 - Requisiti mutualistici art.26 DLCP 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt. 12, 13 e 16);
- destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art.11 legge 59/92 (art.35).

Art. 36. Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Art.37 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme del codice civile, delle leggi in tema di cooperative, di cooperative sociali e, qualora ne sussistano i presupposti, in tema di ONLUS e successive modifiche.

F.to GRAVINA Giuseppina

F.to RAGUSA Maria

F.to Loredana SANGIORGIO

F.to PLACENTI Tiziana Salvatrice

F.to Miriana BOSCO

F.to SCALONE Giuseppe

F.to Antonino Sciabica - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art.
22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si
trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ESENTE DA BOLLO